

Codice A1715A

D.D. 11 maggio 2023, n. 397

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "VILLARBOIT" (VC) - Rinnovo della concessione e delle zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia. Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.



ATTO DD 397/A1715A/2023

DEL 11/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “VILLARBOIT” (VC) – Rinnovo della concessione e delle zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, pernice rossa, germano reale e quaglia. Rettifica della superficie e calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

l'art. 14 della Legge Regionale 19 giugno 2018 n. 5 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

la deliberazione della Giunta regionale 28/7/2020 n. 18-1757 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. 19 giugno 2018 n. 5 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 10 dicembre 1998 n. 354 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Villarboit" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, di ha 2.150, ubicata nei Comuni di Villarboit, Formigliana, S. Giacomo, Balocco, Greggio e Albano Vercellese e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Vercelli e il rilascio della concessione a favore della Società "Azienda Agricola Volpato Adelino & C. s.n.c." nella persona del Sig. *omissis* legale rappresentante, fino al 31.01.2005;

le determinazioni dirigenziali 2 aprile 1999 n. 89 e 10 gennaio 2000 n. 2 con le quali sono state istituite tre zone denominate A, B e C, per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenenti alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, aventi rispettivamente una superficie: zona A) di ha 102,1653; zona B) di ha 205,8737 e zona C) di ha 218,6303;

la determinazione dirigenziale 7 settembre 2005 n. 169 con la quale si prendeva atto della sostituzione della società e del legale rappresentante con la società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." rappresentata dall'amministratore unico Sig. *omissis* e contestualmente si autorizzava la riduzione territoriale di ha 30 della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, denominata zona B) che passava da ha 205,8737 ad ha 175,8737 e veniva rinnovata la concessione e le zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, fino al 31.01.2014;

la determinazione dirigenziale 30 novembre 2006 n. 356 con la quale è stata autorizzata la permuta di superficie dell'azienda agri-turistico-venatoria "Villarboit" con estromissione di terreni pari ad ha 219 in comune di Greggio ed inclusione di terreni pari ad ha 130 nei Comuni di Villarboit e San Giacomo Vercellese, per cui la superficie complessiva dell'azienda è diventata di ha 2061;

la determinazione dirigenziale 6 giugno 2013 n. 484 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. *omissis* ad amministratore unico della società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." intestataria della concessione della suddetta azienda, in sostituzione del Sig. *omissis*, dimissionario;

la determinazione dirigenziale 14 gennaio 2014 n. 9 con la quale si è provveduto a:

- rinnovare la concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria fino al 31.01 2023;
- prendere atto della nomina del Sig. Delzoppo Claudio ad Amministratore unico della società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." intestataria della concessione della suddetta azienda, in sostituzione del Sig. *omissis* dimissionario;
- revocare la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani, con facoltà di sparo, di tipo C, denominata C), in quanto ricadente nel Sic denominato "Garzaia Rio Druma" di ha 175,8737, e di ampliare la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani di tipo C, denominata B) per una superficie di ha 424,5040;
- rinnovare le due zone di addestramento, allenamento e prove dei cani, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, individuate nella planimetria agli atti con le lettere A) e B), ed aventi rispettivamente una superficie di ha 102,1653 e di ha 424,5040;

l'istanza di rinnovo concessione prot. n. 25123 del 21/10/2022 con la quale il Concessionario

Delzoppo Claudio direttore concessionario dell'Azienda Agri-turistico-venatoria "Villarboit", ricadente nella zona di pianura della Provincia di Vercelli ha richiesto il rinnovo della concessione per il periodo massimo stabilito dalla normativa vigente, nella superficie complessiva di ha 2061 e il rinnovo dell'autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", alle stesse condizioni di cui alla DD 9/2014 prima citata;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

vista la determinazione dirigenziale 09 gennaio 2023 n. 2 del Settore Ambiente della Regione Piemonte con la quale è stato espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Villarboit" nei Comuni di San Giacomo Vercellese, Villarboit, Balocco, Fomigliana e Albano Vercellese (VC) per le motivazioni e con le prescrizioni in essa riportate che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

visto il "giudizio positivo alla Valutazione di Incidenza" espresso dall'Ente gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore per ZSC-ZPS IT1120014 "Garzaia del Rio Druma" relativamente al rinnovo della concessione con determinazione dirigenziale 25/01/2023 n. 36 a condizione che siano fatte valere le prescrizioni in essa contenute e che qui si intendono integralmente richiamate per farne parte integrante e sostanziale;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP);

considerato che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda e quelli della zona di addestramento dei cani autorizzate sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 19/01/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore dal quale risulta che il Concessionario non ha firmato per accettazione il ricalcolo della superficie TASP in quanto riteneva che da tale calcolo dovessero essere detratte alcune superfici, come indicate nel verbale medesimo;

dato atto che con nota del Settore prot. n. 7757 del 17/3/2023 si richiedeva al Concessionario di produrre la cartografia e la documentazione atta a dimostrare le motivazioni del calcolo TASP eventualmente ridotto rispetto ai calcoli effettuati dal Settore stesso e conseguentemente i termini del procedimento sono stati sospesi per 30 giorni.

vista la mail di risposta alla suddetta nota del 17/3/20 inviata dal Concessionario il 14/04/2023, prot. n. 11560 del 19/4/2023, con la quale il medesimo ha ribadito la necessità di detrarre alcune superfici dal calcolo TASP senza, nel contempo, produrre una cartografia dettagliata e la necessaria documentazione atta a dimostrare il calcolo TASP richiesto;

vista la nota prot. n. 12209 del 26/4/2023, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) con la quale è stato comunicato il preavviso parziale di rigetto relativamente alla sola parte dell'istanza con cui si richiede il rinnovo della concessione per ha 2061 per le seguenti motivazioni: - la superficie aziendale calcolata ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP), risulta essere di ha 2.739,5922 di cui ha 2.577,1328 costituiscono la superficie TASP, nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale.

dato atto che nei termini indicati dalla sopracitata nota inviata ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/90 non è pervenuta alcuna controdeduzione da parte del Concessionario, si ritiene di procedere al rinnovo della concessione con il ricalcolo della superficie TASP comunicata al medesimo;

visto il verbale istruttorio redatto in data 11/05/2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente e secondo l'art. 1 dello Statuto del Consorzio, per anni 9, fino al 31/01/2032;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell'A.A.T.V. da ha 2061 come approvati con la determinazione dirigenziale 14 gennaio 2014 n. 9 ad ha 2.739,5922 di cui ha 2.577,1328 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare la superficie delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione come segue:

- ZAC A da ha 102,1653 a ha 218,6595;

- ZAC B da ha 424,5040 a ha 383,4636;

vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396", che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell'istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 "*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e*

ss.mm.ii. '8 marzo 2004, n. 15-1195';

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di accogliere l'istanza del Concessionario Delzoppo Claudio, Amministratore unico della società "Azienda Agri Turistico Venatoria Villarboit s.r.l." rinnovando la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente e secondo l'art. 1 dello Statuto del Consorzio, per anni 9, fino al 31/01/2032;

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell'A.A.T.V. "VILLARBOIT" da ha 2061 come approvati con la determinazione dirigenziale 14 gennaio 2014 n. 9 ad ha 2.739,5922 di cui ha 2.577,1328 costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare la superficie delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione come segue:

- ZAC A da ha 102,1653 a ha 218,6595;

- ZAC B da ha 424,5040 a ha 383,4636;

- di richiamare, per farne parte integrante e sostanziale, le prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale 09 gennaio 2023 n. 2 del Settore Ambiente della Regione Piemonte con la quale è stato espresso giudizio positivo di Valutazione d'Incidenza rispetto al rinnovo della concessione venatoria dell'Azienda agri-turistico venatoria "Villarboit" nei Comuni di San Giacomo Vercellese, Villarboit, Balocco, Fomigliana e Albano Vercellese (VC);

- di richiamare, per farne parte integrante e sostanziale, le prescrizioni indicate nella determinazione dirigenziale 25/01/2023 n. 36 con la quale l'Ente gestione aree protette Ticino e Lago Maggiore ha espresso il "giudizio positivo alla Valutazione di Incidenza" per ZSC-ZPS IT1120014 "Garzaia del Rio Druma" relativamente al rinnovo della concessione a condizione che siano fatte valere le prescrizioni in essa contenute;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA AGRICOLA TURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Novara.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TIPO	COD. AZ.
AATV	VC17

PROVINCE INTERESSATE
VERCELLI

COMUNI INTERESSATI
BALOCCHO FORMIGLIANA SAN GIACOMO VERCELLESE VILLARBOIT

SUPERFICIE TOTALE
2.739,5922 ha

SUPERFICIE TASP
2.577,1328 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
A	C	218,6595 ha
B	C	383,4636 ha

LEGENDA

- CONFINI
- AZIENDA
- AZ. LIMITROFE
- TASP:
- NO TASP
- TASP
- AREE ZAC
- SUPERFICIE
- AREE PROTETTE
- Parco naturale
- Riserva naturale
- Aree vincolate
- ZPS
- ZSC - SIC

Base Cartografica di Riferimento
Annuale 2022 raster
b/n 1:10.000

